



unione nazionale
camere minorili



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.org

COMUNICATO 30 GENNAIO 2020

L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

ESPRIMONO

forte preoccupazione per il Disegno di Legge Regionale dal suggestivo titolo "Allontanamento Zero" approvato dalla Giunta della Regione Piemonte il 22/11/2019, concernente "Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti". La proposta, intrisa di contraddizioni nei contenuti e di imprecisioni tecnico-giuridiche, nasce da un presupposto non fondato per addivenire a soluzioni standard che possono essere in contrasto con il principio della prevalente tutela degli interessi del minore sancito tanto a livello nazionale che internazionale; sposta l'attenzione dal diritto del bambino ad avere una famiglia (legge 184/1983) al diritto dell'adulto a mantenere la sua famiglia inalterata anche in situazioni di grave pregiudizio per il minore; appiattisce di fatto le situazioni di pregiudizio in cui i bambini possono venirsi a trovare, nel tentativo di abrogare implicitamente e illegittimamente gli strumenti normativi previsti dalla legislazione nazionale (l'art. 403 Cod. Civ. e art.4 comma 1 legge n. 184/1983) adottati dal legislatore allo scopo primario di poter intervenire in emergenza nei casi di più grave rischio per la tutela dell'integrità psicofisica del minore.

OSSERVANO

che il Disegno di Legge Regionale lascia trasparire una profonda sfiducia nell'operato dei Servizi di Cura e si fonda sul presupposto che in Piemonte esista un'emergenza allontanamenti, il che non è, diffondendo il concetto semplicistico che le molteplici, e talvolta gravissime, situazioni di "inadeguatezza genitoriale" possano essere risolte attraverso il semplice sostegno economico o con l'applicazione di progetti educativi familiari di breve periodo, allontanandosi dai principi di tutela effettiva e concreta del minore, che potrebbe anche trovarsi in situazioni di grave pericolo che necessitano di intervento immediato, ovvero richiedono, qualora l'inadeguatezza genitoriale non comporti un immediato e gravissimo pregiudizio per il minore, progetti di ben più lungo respiro per permettere ai genitori di strutturare migliori relazioni intra-familiari;

che il Disegno di Legge Regionale, richiamando la desueta locuzione "potestà parentale", anziché quella di "responsabilità genitoriale", rievoca la concezione del potere del genitore piuttosto che affermare l'esigenza di cura e di attenzione da prestare al minore;

che il Disegno di Legge Regionale svaluta il ruolo svolto dalle famiglie affidatarie, quale valido supporto ai nuclei familiari a rischio, spesso utile al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, enunciando rigidi ed inappropriati criteri per l'affidamento familiare e privilegiando incondizionatamente il contesto parentale di origine, senza neppure richiedere una preventiva valutazione sull'idoneità e sulla significatività della relazione fra il parente ed il minore.

RILEVANO

che il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia enunciato dal DDLR è da sempre principio cardine nel nostro ordinamento così come espressamente indicato dalla Legge n°184/1983, e ad esso già si devono conformare tutti gli operatori socio sanitari e di giustizia con azioni dirette a prevenire situazioni di grave pregiudizio;

che il DDLR sembrerebbe illegittimamente escludere gli allontanamenti per via amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c. (norma che si auspica il legislatore nazionale voglia da riformare con modifiche ispirate a un maggior rispetto del contraddittorio) e per via ordinaria ai sensi dell'art 4 comma 1 legge n.184/1983 impedendo interventi in via di urgenza a tutela dell'interesse del minore (e comunque certo le suddette norme non potrebbero essere abrogate da una legge Regionale).

RITIENGONO

Fondamentale che anche la legislazione regionale contribuisca in maniera concreta e non propagandistica a fornire strumenti idonei alla tutela del diritto del minore a crescere nella sua famiglia di origine, stanziando risorse finalizzate alla formazione e al potenziamento dei servizi di cura in un'ottica di promozione, prevenzione e protezione secondo quanto disposto dalle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con i bambini e le famiglie in condizioni di vulnerabilità approvate in Conferenza Stato-Regioni il 21/12/2017

Importante potenziare gli strumenti di tutela per il minore già presenti e previsti, laddove l'inadeguatezza del genitore possa pregiudicare gravemente il suo armonico sviluppo, influenzandone negativamente la personalità, tenendo conto delle composite e complesse situazioni in cui il minore può venirsi a trovare, adeguando le voci di spesa a favore degli interventi socio-assistenziali anche allo scopo di promuovere e formare figure professionali sempre più preparate.

In questo senso, l'UNCM e l'AIMMF

AUSPICANO

l'avvio di un processo di valorizzazione nonché ottimizzazione delle risorse fornite ai Servizi Sociali in ragione di una valida e concreta azione di prevenzione, affinché i minori siano sempre di più considerati soggetti portatori di autonomi diritti che necessitano di tutela concreta, effettiva e talvolta di immediata risposta,


l'istituzione di un osservatorio sugli allontanamenti a livello nazionale che possa monitorare sui progetti di intervento a favore delle famiglie senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel

rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 184/1983, raccogliendo dati concreti sulla base di uniformi criteri di valutazione rispetto agli allontanamenti attuati su tutto il territorio nazionale,

l'avvio di un processo di giurisdizionalizzazione dell'istituto di cui all'art. 403 c.c. che ne determini in modo puntuale i criteri operativi, in ragione di una corretta applicazione solo ed esclusivamente nel rispetto e a protezione degli interessi del minore,

La Presidente AIMMF

Dott.ssa Maria Francesca PRICOCO



La Presidente UNCM

Avv. Grazia Ofelia CESARO

